

REGOLAMENTO COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Premessa

Il Comitato per la valutazione dei Docenti è istituito ai sensi dell'art.11 del Testo Unico di cui al D.Lgs 16 aprile 1994, n.297, come sostituito dal comma 129 dell'art.1 della Legge n. 107/2015.

Art.1 Comitato di valutazione (CdV)

Il Comitato di Valutazione è istituito presso l'Istituto Comprensivo di Azzano San Paolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i componenti.

Art.2 Durata e composizione

1. Il Comitato di Valutazione dura in carica tre anni scolastici: 2015/16, 2016/17, 2017/18.
- b. Il Comitato di Valutazione è composto dai seguenti membri:
 - Dirigente Scolastico;
 - tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
 - due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto;
 - un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra Docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici

Art.3 Designazione componenti di nomina del Consiglio di istituto

Il Consiglio di istituto individua le modalità per la designazione di due genitori e un docente di sua nomina.

Art.4 Convocazione e organizzazione delle sedute

- a. Il Dirigente Scolastico provvede alla formale costituzione del CdV mediante decreto di nomina
- b. Il dirigente Scolastico provvede alla prima convocazione per l'insediamento e per le successive sedute con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data stabilita, attraverso comunicazione inviata via posta elettronica, indicante l'ordine del giorno.
- c. Il CdV è presieduto dal Dirigente Scolastico
- d. Delle sedute del CdV viene redatto apposito verbale da parte di un membro docente designato dal presidente.

Art.5 Validità delle sedute e deliberazioni

- a. La seduta del Comitato, regolarmente convocato, è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica (quorum strutturale).
- b. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti validamente espressi dai componenti presenti (art.37 c.3 TU). In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.6 Funzioni del comitato di Valutazione

- a. Il CdV individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), c) dell'art.

11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 così come novellato dall'art. 1 comma 129 della legge n.107/2015.

b. Il CdV esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art. 11 ed è integrato dal docente tutor.

c. Il CdV valuta il servizio di cui all'art. 448 del decreto legislativo n. 297/1994 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, l'interessato non partecipa ai lavori e viene sostituito dal membro supplente individuato dal consiglio d'istituto o dal Collegio dei docenti. Il comitato esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 del decreto legislativo n. 297/1994.

Art.7 Criteri per la valorizzazione del merito, principi generali

a. La valutazione ai fini dell'assegnazione del fondo è effettuata dal dirigente scolastico, nell'ambito dei criteri stabiliti dal comitato di valutazione dei docenti.

b. Il CdV individua i criteri, coerenti con la normativa e le linee guida ministeriali, in relazione alle priorità individuate nei documenti elaborati dall'istituto (RAV, PTOF, PdM) e inoltre fa riferimento ai seguenti principi generali:

1. i criteri individuati devono consentire di identificare degli indicatori verificabili attraverso delle evidenze
2. la valorizzazione del merito deve tendere al miglioramento continuo, individuale e organizzativo, alla promozione dell'innovazione e alla diffusione delle buone pratiche. I criteri non possono prescindere dai risultati in termini di qualità e di ricaduta sugli apprendimenti degli alunni e sulla scuola, intesa come organizzazione che apprende
3. i criteri e gli obiettivi sono condivisi nel collegio dei docenti, che può esprimere le proprie osservazioni e di cui il CdV terrà conto nei momenti di revisione annuale
4. i criteri individuati devono essere applicabili tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione scolastica e, per l'anno scolastico 2015/2016, devono tenere conto della tardiva pubblicazione degli stessi.

Art.8 Approvazione e revisione del presente regolamento

Il presente regolamento e le sue eventuali revisioni annuali è sottoposto all'approvazione del Consiglio di istituto. Esso è parte integrante del regolamento di istituto.

Art.9 Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del CdV avviene mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituto entro il termine massimo di sette giorni dalla relativa seduta.